

Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica in relazione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e disciplina le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento.

Art. 2 – Aspetti generali

1. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica è istituito con Decreto Rettorale n. 1187 del 27 Luglio 2021, ai sensi dell'art. 27, comma 1 dello Statuto di Ateneo.

2. Gli obiettivi, le finalità, il progetto scientifico e il progetto didattico-formativo del Dipartimento sono riportati nella proposta progettuale del Dipartimento, allegata al decreto istitutivo.

3. Sono di pertinenza del Dipartimento i Settori Scientifico-Disciplinari indicati nel decreto istitutivo.

4. Sono di pertinenza del Dipartimento le classi di laurea e laurea magistrale elencate nel decreto istitutivo e riportate nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

5. Sono di competenza del Dipartimento i Corsi di Laurea (CdL) e Laurea Magistrale (CdLM) elencati nel decreto istitutivo e riportati nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

6. Sono di competenza del Dipartimento i corsi di dottorato di ricerca elencati nell'Allegato 3 al presente regolamento.

Art. 3 – Organizzazione interna

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 27 comma 12 dello Statuto di Ateneo, è articolato in Sezioni Scientifico-Didattiche (nel seguito indicate come Sezioni), con la finalità di promozione di opportunità di confronto e di coordinamento scientifico e didattico, nonché di semplificazione organizzativa.

2. Le Sezioni attivate sono indicate nell'Allegato 4 al presente regolamento.

3. Ciascuno dei Settori Scientifico-Disciplinari per i quali vi sono docenti appartenenti al Dipartimento fa riferimento ad una Sezione, come indicato nell'Allegato 4. Ogni docente appartenente al Dipartimento afferisce alla Sezione cui fa riferimento il relativo Settore Scientifico-Disciplinare, fatto salvo il diritto di presentare opzione per un'altra Sezione.

L'opzione, per essere efficace, deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio della Sezione per cui il docente opta. In occasione della presa di servizio di docenti di ulteriori Settori Scientifico-Disciplinari, il Consiglio di Dipartimento procederà contestualmente all'individuazione della Sezione di riferimento per il Settore stesso.

4. Ai fini dell'organizzazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività didattiche di insiemi omogenei di corsi di laurea e laurea magistrale, sono istituiti presso il Dipartimento degli organi collegiali denominati Collegi Didattici che hanno competenza sui Corsi di Studio. I Collegi didattici istituiti sono indicati nell'Allegato 5 al presente regolamento, ove per ciascuno sono indicati i corsi di studio di relativa competenza. Ciascuno dei Collegi Didattici fa riferimento ad una Sezione, come indicato nell'Allegato 5.

5. I Corsi di Studio per i quali non esiste un Collegio Didattico di competenza sono considerati di competenza diretta del Consiglio di Dipartimento, che può istituire una commissione apposita per la specifica gestione.

Art. 4 – Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- il Direttore
- il Consiglio di Dipartimento

- la Giunta
- la Commissione Paritetica docenti-studenti
- i Consigli di Sezione
- i Consigli di Collegio Didattico
- la Commissione di Programmazione
- la Commissione Biblioteca e risorse documentali.

Art. 5 – Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è eletto come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Direttore esercita le funzioni previste dallo Statuto, art. 28, comma 2. Inoltre, assume, in caso di urgenza e verificata impossibilità di convocare per tempo il Consiglio di Dipartimento, i provvedimenti di pertinenza del Consiglio. Tali provvedimenti sono sottoposti a successiva ratifica nella seduta immediatamente successiva.
3. Il Direttore è coadiuvato da un Vicedirettore Vicario, da un Vicedirettore per la didattica, da un Vicedirettore per la ricerca.
4. Il Vicedirettore vicario, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento Generale di Ateneo è designato dal Direttore, entro trenta giorni dalla sua nomina, fra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento, è nominato con decreto rettorale e sostituisce il Direttore in ogni sua funzione su delega o in caso di assenza o di impedimento, nonché in caso di cessazione anticipata, a qualunque causa dovuta.
5. Il Vicedirettore per la didattica e il Vicedirettore per la ricerca sono professori di ruolo appartenenti al Dipartimento e vengono nominati su proposta del Direttore alla prima seduta del Consiglio successiva alla nomina del Direttore.
6. Il Vicedirettore per la didattica coordina le attività della Direzione relative alla didattica e allo svolgimento delle relative istruttorie finalizzate a proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, per le quali assume nel Consiglio stesso la funzione di relatore. Si avvale del supporto dell'Ufficio Didattico.
7. Il Vicedirettore per la ricerca coordina le attività della Direzione relative alla ricerca, ai Dottorati di ricerca, e allo svolgimento delle relative istruttorie finalizzate a proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento, per le quali assume nel Consiglio stesso la funzione di relatore. Si avvale del supporto dell'Ufficio Ricerca.
8. Per le Politiche dipartimentali in materia di Sicurezza e Salute dei luoghi di lavoro il Direttore può valersi della nomina di un Referente da nominare tra i professori del Dipartimento. Egli coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'espletamento degli obblighi di cui all'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e delle attribuzioni di cui all'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e della sicurezza degli studenti e dei lavoratori del Dipartimento.
9. Per l'assicurazione della qualità il Direttore si avvale della nomina di un Referente da nominare tra i professori del Dipartimento. Egli svolge funzioni di promozione della cultura della qualità nel Dipartimento, sia in materia di didattica che di ricerca, anche proponendo misure di progettazione, monitoraggio e valutazione dell'offerta didattica, delle attività di ricerca e di terza missione per il miglioramento continuo della loro qualità in accordo col Manuale della Qualità approvato dagli organi di Ateneo.
10. Il Direttore, informando il Consiglio di Dipartimento alla prima seduta utile, può affidare a docenti dello stesso Dipartimento deleghe su specifiche funzioni.

Art. 6 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito da:
 - a) il Direttore;
 - b) i docenti appartenenti al Dipartimento;
 - c) i rappresentanti del personale TAB;
 - d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale;

e) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento.

2. Partecipano alle riunioni del Consiglio di Dipartimento

a) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto;

b) il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario per la Ricerca con funzioni di segretario verbalizzante per le parti di competenza e la possibilità di sostituzione reciproca in caso di assenza.

3. I rappresentanti del personale TAB sono stabiliti in numero pari al 15% dei docenti afferenti al Dipartimento al momento in cui vengono indette le elezioni, con arrotondamento all'intero più prossimo. L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale TAB di ruolo assegnato al Dipartimento. L'elettorato passivo è costituito da tutto il personale TAB di ruolo, con esclusione del Segretario Amministrativo, del Segretario per la Didattica e del Segretario per la Ricerca. Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere. Il mandato dei rappresentanti ha la durata di tre anni accademici.

4. Il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale è definito come stabilito dall'art.17, comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo. Per le modalità di elezione e di nomina, si fa rinvio al Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo. I rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono uno per ciascun corso di dottorato del Dipartimento. L'elettorato attivo e passivo è costituito separatamente dagli iscritti ai corsi di dottorato. Il mandato ha la durata di due anni accademici.

5. Per l'elezione del rappresentante degli assegnisti di ricerca, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli assegnisti in servizio nel momento in cui vengono indette le elezioni. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Il mandato del rappresentante ha la durata di un anno accademico.

6. Per l'elezione del rappresentante dei docenti a contratto, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti a contratto in servizio nel momento in cui vengono indette le elezioni. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Il mandato del rappresentante ha la durata di un anno accademico.

7. Il Consiglio di Dipartimento esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

8. Il Consiglio di Dipartimento può delegare al Direttore, ai Consigli di Sezione o ai Consigli di Collegio Didattico questioni che non siano ad esso riservate dalla legge o dallo Statuto dai Regolamenti di Ateneo.

9. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni istruttorie, nominate dal Direttore previa delibera del Consiglio che ne stabilisce i compiti, la durata, la composizione, le modalità di designazione o elezione e il funzionamento. Commissioni istruttorie relative a questioni didattiche prevedono una rappresentanza studentesca. Commissioni istruttorie relative a questioni che possono coinvolgere il personale TAB prevedono una rappresentanza del personale stesso.

10. Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche in modalità telematica o mista nel rispetto delle norme di Ateneo sulle adunanze degli organi collegiali.

Art. 7 – La Giunta

1. La Giunta è costituita da:

a) il Direttore che la presiede;

b) il Vicedirettore Vicario, il Vicedirettore per la didattica e il Vicedirettore per la ricerca

c) i Coordinatori delle Sezioni del Dipartimento

d) i Coordinatori dei Collegi Didattici del Dipartimento

2. Partecipano alle riunioni della Giunta il Segretario Amministrativo, il Segretario Didattico e il Segretario per la Ricerca con funzioni di segretario verbalizzante per le parti di competenza e possibilità di reciproca sostituzione;
3. Su invito del Direttore, in relazione a specifici argomenti trattati, possono partecipare alle riunioni della Giunta il Presidente della Commissione Programmazione, il Presidente della Commissione paritetica, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca, il Referente per la Sicurezza, il Referente per l'assicurazione di qualità o qualsiasi altro delegato a specifiche funzioni o membro del Dipartimento.
4. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore:
 - a) nella programmazione del calendario e dei lavori del Consiglio di Dipartimento;
 - b) nella predisposizione degli atti da sottoporre al Consiglio di Dipartimento
 - c) nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento
 - d) nella predisposizione delle relazioni richieste al Dipartimento dalla normativa vigente e dagli Organi centrali di Ateneo
 - e) nel coordinamento delle attività del Dipartimento
 - f) in ogni altra attività ad essa proposta dal Direttore o dal Consiglio, con particolare riferimento alla realizzazione della programmazione triennale di cui all'art. 8.
5. Per le questioni inerenti l'orientamento in ingresso ed uscita, la comunicazione ed i rapporti con il territorio, il mondo produttivo e gli ordini professionali, la Giunta si avvale di norma della Commissione per la Comunicazione, Promozione ed Orientamento e Terza Missione, convocata e presieduta dal Vicedirettore vicario. La Commissione per la Comunicazione, Promozione ed Orientamento e Terza Missione è composta dai Vicedirettori per la Ricerca e la Didattica, i rappresentanti del Dipartimento nel GLOA, e ulteriori membri del Dipartimento designati dal Consiglio del Dipartimento.
6. Per le questioni inerenti esclusivamente alle attività di ricerca, la Giunta si avvale di norma della Commissione per la Ricerca, costituita nel suo seno, convocata e presieduta dal Vicedirettore per la ricerca. La Commissione per la Ricerca è composta dai Coordinatori delle Sezioni e dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca appartenenti al Dipartimento, oltre che dal Segretario Amministrativo e dal Segretario per la Ricerca.
7. Per le questioni inerenti esclusivamente le attività didattiche, la Giunta si avvale di norma della Commissione per la Didattica, costituita nel suo seno, convocata e presieduta dal Vicedirettore per la didattica. La Commissione per la Didattica è composta dai Coordinatori dei Collegi Didattici, dal Presidente della Commissione Paritetica e dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca appartenenti al Dipartimento, oltre che dal Segretario Amministrativo e dal Segretario per la Didattica.
8. I vicedirettori alla Ricerca e alla Didattica ed il vicedirettore vicario possono invitare nelle Commissioni da essi presiedute, di cui ai commi 5, 6 e 7, docenti del Dipartimento o altre figure, inclusi i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi in seno al Consiglio di Dipartimento, le cui competenze siano utili allo svolgimento dei lavori.

Art. 8 Programmazione Triennale: definizione e attuazione

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo, predispone un documento di programmazione triennale in coerenza col documento di programmazione triennale di Ateneo. La Giunta, di concerto con le Sezioni, ed in base alle indicazioni programmatiche da queste espresse, predispone tale documento e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Dipartimento. Ove ritenuto necessario, il Dipartimento aggiorna annualmente il documento di programmazione triennale.

2. L'elaborazione annuale del piano di reclutamento del personale docente è istruita dalla Commissione di Programmazione, di cui al successivo art. 9, sulla base delle indicazioni dei

Consigli di Sezione e delle risorse di punto organico effettivamente disponibili per ciascuna annualità, ai sensi dell'art. 27, comma 6 dello Statuto.

3. Le azioni previste dal presente articolo e le attività istruttorie della Commissione di Programmazione sono regolamentate da una procedura deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 Commissione di Programmazione

1. La Commissione di Programmazione è un organo istruttorio del Consiglio di Dipartimento che ha compiti riguardo a:

a) l'elaborazione delle proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento in merito alle procedure di reclutamento di personale docente e alle correlate chiamate, ed all'elaborazione del piano annuale di utilizzo delle risorse assunzionali disponibili, tenuto conto dell'art. 27 comma 10 dello Statuto di Ateneo;

b) altre questioni assegnate dal Consiglio di Dipartimento.

2. La Commissione di Programmazione opera secondo linee guida approvate in una seduta del Consiglio di Dipartimento con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Le proposte della Commissione di Programmazione, in merito agli argomenti di cui al Comma 1 punto a), sono poste in votazione nella prima seduta del Consiglio di Dipartimento successiva a quella in cui sono state presentate. Qualora sia necessaria una delibera in tempi molto ristretti si può fare ricorso a convocazioni straordinarie del Consiglio di Dipartimento.

3. La Commissione di Programmazione, nel formulare le proposte cui al punto a), fa riferimento al documento di programmazione triennale di cui all'art. 8 comma 1 e alle indicazioni dei Consigli di Sezione.

4. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da membri eletti dai docenti del Dipartimento, suddivisi, ai fini della composizione e dell'elaborazione delle proposte programmatiche della Commissione di Programmazione, in ambiti, ciascuno definito per mezzo di un gruppo di settori scientifico disciplinari, come riportati nell'Allegato 6. Per ciascuno degli ambiti di cui all'Allegato 6 parte A, la Commissione di Programmazione prevede l'elezione di tre membri. Di questi due sono eletti avendo come elettorato attivo e passivo i professori di prima fascia, ed il terzo con elettorato attivo e passivo composto dai professori di seconda fascia, i ricercatori a tempo determinato tipo B ed i ricercatori a tempo indeterminato, scelti fra i docenti afferenti ai settori dell'ambito. Per l'ambito di cui all'Allegato 6, parte B, la Commissione di Programmazione ha un membro che sia un professore di ruolo eletto tra i docenti dell'ambito corrispondente. La Commissione di Programmazione elegge un Presidente fra i propri membri.

5. In caso di proposte che non raccolgano l'unanimità dei membri, la Commissione presenta al Consiglio di Dipartimento tutte le proposte elaborate.

Art. 10 Commissione Paritetica Docenti-Studenti

1. Presso il Dipartimento è costituita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, con le funzioni e i compiti previsti dall'art. 31 commi 1 e 2 dello Statuto di Ateneo.

2. La Commissione è composta da tre docenti e tre studenti.

3. I docenti sono eletti uno per ciascuno degli ambiti di cui all'Allegato 6. L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti dell'ambito. Il mandato dei docenti è di tre anni. Fra i docenti vi deve essere almeno un professore e debbono essere rappresentati sia il genere maschile sia il genere femminile. In caso contrario, vengono convocate nuove elezioni.

4. Gli studenti sono designati dai rappresentanti in Consiglio di Dipartimento. Fra i designati debbono essere rappresentati sia il genere maschile sia il genere femminile. Il loro mandato è quello definito all'art. 4 del Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo.

5. Il Presidente è un professore eletto dai docenti che fanno parte della Commissione. Il mandato del Presidente coincide con quello della componente docente della Commissione.
6. Il Vicepresidente è uno studente eletto dagli studenti che fanno parte della Commissione. Il mandato del Vicepresidente coincide con quello della componente studentesca della Commissione.

Art. 11 Organizzazione delle Sezioni

1. Ogni Sezione ha un Coordinatore e un Consiglio che si avvalgono del supporto di personale tecnico amministrativo del Dipartimento.
2. Il Coordinatore di Sezione è un professore di ruolo eletto dal Consiglio di Sezione, con un mandato di tre anni. La carica di Coordinatore non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.
3. Il Coordinatore di Sezione:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Sezione
 - b) coadiuva il Direttore del Dipartimento per la gestione delle risorse e delle questioni di specifico interesse della Sezione
 - c) è il proponente per l'utilizzo delle risorse finanziarie che sono nella disponibilità della Sezione per le eventuali iniziative di interesse generale della Sezione stessa, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Sezione
 - d) coadiuva il Direttore nella predisposizione dei rendiconti contabili e scientifici delle attività di interesse della Sezione
 - e) nomina tra i Professori di ruolo della Sezione un vice-coordinatore cui delegare le proprie funzioni in caso di indisponibilità anche temporanea.
4. Il Consiglio di Sezione è composto da:
 - a) i docenti afferenti alla Sezione;
 - b) due rappresentanti del personale TAB eletti secondo le modalità specificate nell'art. 14 comma 2;
5. Il Consiglio di Sezione:
 - a) formula proposte ai fini del piano di utilizzo e della relativa verifica delle risorse finanziarie, indicando in particolare la proposta di ripartizione di quelle a disposizione della Sezione stessa;
 - b) formula alla Commissione Programmazione, sulla base della procedura di cui all'art.8 comma 4, proposte in merito alla programmazione triennale del Dipartimento, relativamente ai Settori Scientifico-Disciplinari che fanno riferimento alla Sezione (indicati in Allegato 4), sentiti i Collegi Didattici interessati.
 - c) formula, sulla base della procedura di cui all'art.8 comma 4, indicazioni al Consiglio di Dipartimento in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate, relativamente ai Settori Scientifico-Disciplinari che fanno riferimento alla Sezione (indicati in Allegato 4), sentiti i Collegi Didattici interessati.
 - d) delibera sulle questioni ad esso attribuite dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto della normativa vigente.
- 6) Qualora all'interno della Sezione siano presenti più ambiti, le delibere del Consiglio di Sezione in merito alla programmazione e reclutamento del personale docente vengono prese con votazione ristretta ai docenti dell'ambito cui la delibera si riferisce secondo quanto indicato nell'Allegato 6.

Art. 12 Organizzazione dei Collegi Didattici

1. Ogni Collegio Didattico ha un Coordinatore e un Consiglio che si avvalgono del supporto di personale tecnico amministrativo del Dipartimento.
2. Il Coordinatore di Collegio Didattico è un professore di ruolo eletto dal Consiglio del Collegio fra i professori della Sezione di riferimento per il Collegio. Il mandato del

Coordinatore ha la durata di tre anni. La carica di Coordinatore non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi.

3. Il Coordinatore di Collegio Didattico:

- a) convoca e presiede il Consiglio del Collegio Didattico;
- b) coadiuva il Direttore del Dipartimento per la gestione delle risorse e delle questioni di specifico interesse del Collegio Didattico;
- c) è il proponente per l'utilizzo delle risorse finanziarie che sono nella disponibilità del Collegio Didattico, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio del Collegio Didattico;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio del Collegio Didattico;
- e) vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
- f) cura i documenti di proposta e rendicontazione per i Corsi di Studio di competenza del Collegio Didattico;
- g) nomina tra i Professori di ruolo della Sezione di riferimento un vicecoordinatore cui delegare le proprie funzioni in caso di indisponibilità anche temporanea.

4. Il Consiglio del Collegio Didattico è composto da:

- a) i docenti afferenti alla Sezione di riferimento;
- b) i professori e i ricercatori del Dipartimento che svolgono attività didattica nei Corsi di Studio di pertinenza del Collegio Didattico;
- c) un rappresentante del personale TAB eletto secondo le modalità specificate nell'art. 14 comma 2;
- d) rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio di esclusiva competenza del Collegio, in numero di cinque; per le modalità di elezione e di nomina, si fa rinvio all'apposito Regolamento Elettorale di Ateneo; in assenza di norme in merito in tale Regolamento, gli studenti vengono designati dai membri del Consiglio di Dipartimento rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio; i rappresentanti designati includono di norma almeno uno studente per ciascun livello di Corso di Studio e rispettando la rappresentanza di genere; il mandato dei rappresentanti designati coincide con quello dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento.

5. Il Consiglio del Collegio Didattico provvede all'organizzazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio di propria pertinenza. Spettano ad esso le competenze attribuite dal Regolamento Didattico di Ateneo agli organi didattici e in particolare:

- a) l'esame e l'approvazione dei piani di studio, ivi compresi quelli comunitari e internazionali;
- b) il riconoscimento, in termini di CFU acquisiti, delle attività formative pregresse e le conseguenti eventuali ammissioni ad anni di corso successivi al primo;
- c) l'organizzazione dei servizi interni di orientamento e tutorato.

Inoltre, il Consiglio del Collegio Didattico:

- a) formula al Consiglio di Dipartimento proposte in ordine alla programmazione dei corsi di studio di pertinenza;
- b) formula, alla Sezione di riferimento per SSD, le esigenze in merito alla programmazione del personale docente,
- c) formula al Consiglio di Dipartimento:
 - proposte per le coperture di insegnamenti;
 - pareri sulla concessione ai professori di ruolo ed ai ricercatori dell'autorizzazione a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca.

Possono essere altresì delegate dal Consiglio di Dipartimento ai Consigli di Collegio Didattico competenze didattiche specifiche non riservate dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo ai Consigli di Dipartimento.

6. I servizi agli studenti di competenza del Dipartimento sono erogati di norma dai Collegi Didattici sotto la supervisione dei rispettivi Coordinatori. La direzione del Dipartimento

garantisce il coordinamento dei servizi e promuove l'uniformità del livello delle prestazioni, oltre ad erogare direttamente i servizi per i Corsi di Studio di cui all'art. 3 comma 5.

Art. 13 Commissione biblioteca e risorse documentali

1. Presso il Dipartimento è costituita la Commissione biblioteca e risorse documentali con lo scopo di offrire adeguato supporto alla ricerca e alla didattica, assicurando la fruizione del patrimonio bibliografico e di documentazione. I suoi compiti sono:

a) istruire la politica dipartimentale per l'identificazione e l'acquisto delle risorse bibliografiche;

b) istruire le politiche culturali da proporre in seno alla Biblioteca d'area di riferimento;

c) curare il rapporto fra strutture dipartimentali e Biblioteca d'area di riferimento, assicurando la fruizione e l'acquisizione delle risorse documentali necessarie alla ricerca e alla didattica;

d) curare i rapporti con altre strutture ed organizzazioni coinvolte nello sviluppo e diffusione del patrimonio documentale e pubblicistico.

In collaborazione con le segreterie didattiche e la Commissione per la Didattica della Giunta, la Commissione biblioteca coordina inoltre le attività di archiviazione e gestione delle risorse elettroniche per la didattica, l'archiviazione e la opportuna disseminazione e fruizione delle tesi di laurea di ogni livello, incluse le tesi di dottorato di ricerca, nonché la divulgazione all'esterno del Dipartimento degli elaborati stessi.

2. La Commissione biblioteca e risorse documentali è composta da due docenti, un rappresentante degli studenti ed uno dei dottorandi.

3. I rappresentanti di Dipartimento nel Consiglio Scientifico della Biblioteca d'Area di riferimento divengono i membri docenti della Commissione biblioteca e risorse documentali, e contribuiscono, secondo le indicazioni di cui all'art. 9 del Regolamento di funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo, alla identificazione del Coordinatore del Consiglio Scientifico stesso. Il mandato dei due docenti coincide con il loro mandato nel Consiglio Scientifico della Biblioteca d'Area di riferimento.

4. Il rappresentante degli studenti e quello dei dottorandi sono nominati dalle rispettive rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento. Il loro mandato è quello definito all'art. 4 del Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo.

Art. 14 Elezioni degli organi di Dipartimento

1. Per tutte le elezioni disciplinate dal presente Regolamento, escluse quelle per le quali si fa rinvio ad altri Regolamenti, valgono le seguenti norme:

a) le elezioni sono indette dal Direttore;

b) in caso di interruzione anticipata del mandato di un membro o rappresentante di un organo collegiale, sono indette dal Direttore, entro trenta giorni, nuove elezioni, limitatamente alla sostituzione del membro o rappresentante suddetto. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto;

c) in caso di interruzione anticipata del mandato di un Coordinatore di Sezione o di Collegio Didattico, sono indette dal Direttore, entro trenta giorni, nuove elezioni, e il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto senza che tale mandato parziale valga al fine del conteggio del numero massimo di mandati consecutivi qualora la durata del mandato residuo sia inferiore o uguale alla metà della durata del mandato stesso;

d) in caso di parità di voti, prevale il candidato del genere meno rappresentato e, in subordine, il candidato più giovane di età;
e) il Direttore nomina gli eletti.

2. Per le elezioni dei rappresentanti del personale TAB nei consigli di sezione e nei consigli di collegio didattico l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutto il personale, suddiviso nel modo seguente. Ogni elettore, ai soli fini di tali elezioni, opta per uno degli organi (un consiglio di sezione o un consiglio di collegio didattico) e quindi partecipa all'elettorato attivo e passivo per tale organo. Gli elettori che non esercitano tale opzione nei tempi stabiliti dal Direttore al momento dell'indizione non partecipano alle elezioni. Il mandato di questi rappresentanti ha durata di tre anni.

Art. 15 Modalità di funzionamento e votazioni negli organi collegiali di Dipartimento

1. Al Consiglio di Dipartimento, ai Consigli di Sezione, ai Consigli di Collegio Didattico, alla Commissione di Programmazione e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti si applicano le norme degli artt. 44 e 45 dello Statuto in merito alla validità delle adunanze e delle deliberazioni e in merito alla verbalizzazione. Le convocazioni sono inviate per via telematica e ciascun membro ha la responsabilità di assicurare la correttezza e la funzionalità dell'indirizzo telematico da utilizzare. Gli organi di cui al presente comma sono convocati nella totalità delle componenti, anche quando vi siano da trattare solo questioni per le quali il diritto di voto è limitato ai sensi dell'art.41 comma 4 dello Statuto. Ogni organo ha una propria programmazione annuale delle sedute ordinarie che, per il Consiglio di Dipartimento, si tengono almeno una volta ogni due mesi.

2. I verbali di tutti gli organi di cui al comma 1 sono conservati a cura della Direzione e possono essere consultati dai membri degli organi stessi per via telematica e, previa richiesta al Direttore o al Segretario Amministrativo, in forma cartacea.

Art. 16 Modalità di conferimento dei compiti didattici e degli incarichi

1. I compiti didattici e gli incarichi di insegnamento sono attribuiti, secondo le procedure stabilite dall'apposito Regolamento di Ateneo, dal Consiglio di Dipartimento, sentiti gli interessati quando previsto e tenendo conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Collegio Didattico.

Art.17 Norme finali

1. Il Consiglio di Dipartimento, quale organo proponente, può deliberare modifiche al presente regolamento con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

2. Il presente regolamento viene proposto ed emanato, entra in vigore e può essere modificato secondo quanto previsto dagli artt. 38 e 39 dello Statuto di Ateneo.

Allegato 1

Classi di Laurea e Laurea Magistrale di pertinenza del Dipartimento

L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE

LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA

LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA

LM-33 INGEGNERIA MECCANICA

Allegato 2

Corsi di Laurea (CdL) e Laurea Magistrale (CdLM) di competenza del Dipartimento

- CdL in Ingegneria Elettronica
- CdL Ingegneria Meccanica
- CdL Ingegneria delle Tecnologie per il Mare
- CdLM in Biomedical Engineering
- CdLM in Ingegneria Elettronica per l'Industria e l'Innovazione
- CdLM in Ingegneria delle Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione
- CdLM in Ingegneria Meccanica
- CdLM in Ingegneria Meccanica per le Risorse Marine
- CdLM in Tecnologia per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.

Allegato 3

Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento

- Corso di Dottorato in Elettronica Applicata
- Corso di Dottorato in Ingegneria Meccanica e Industriale

Allegato 4

Sezioni del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica

- Elettronica Applicata
- Ingegneria Meccanica e Industriale

Riferimento dei Settori Scientifico Disciplinari alle Sezioni

Elettronica Applicata

CHIM/07

FIS/01

FIS/03

ING-IND/31

ING-INF/01

ING-INF/02

ING-INF/03

ING-INF/06

ING-INF/07

Ingegneria Meccanica e Industriale

ING-IND/06

ING-IND/08

ING-IND/09

ING-IND/10

ING-IND/11

ING-IND/12

ING-IND/13

ING-IND/14

ING-IND/15

ING-IND/16

ING-IND/17

ING-IND/21

ING-IND/22

ING-IND/28

ING-IND/32

ING-IND/33

ING-IND/34

ING-IND/35

Allegato 5

Collegi didattici del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica e corsi di studio di competenza

Collegio didattico di Ingegneria Elettronica

- Laurea in Ingegneria Elettronica
- Laurea Magistrale in Biomedical Engineering
- Laurea Magistrale in Ingegneria delle Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione
- Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica per l'Industria e l'Innovazione

Collegio didattico di Ingegneria Meccanica

- Laurea Ingegneria Meccanica
- Laurea Ingegneria delle Tecnologie per il Mare
- Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica
- Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica per le Risorse Marine

Riferimento dei Collegi Didattici alle Sezioni

Elettronica Applicata

Collegio didattico di Ingegneria Elettronica

Ingegneria Meccanica e Industriale

Collegio didattico di Ingegneria Meccanica

Allegato 6

Ambiti del Dipartimento

Parte A

Ambito "Elettronica Applicata"

ING-IND/31 - ELETTROTECNICA
ING-INF/01 - ELETTRONICA
ING-INF/02 - CAMPI ELETTROMAGNETICI
ING-INF/03 - TELECOMUNICAZIONI
ING-INF/06 - BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
ING-INF/07 - MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Ambito "Ingegneria Meccanica e Industriale"

ING-IND/06 - FLUIDODINAMICA
ING-IND/08 - MACCHINE A FLUIDO
ING-IND/09 - SISTEMI PER L' ENERGIA E L' AMBIENTE
ING-IND/10 - FISICA TECNICA INDUSTRIALE
ING-IND/11 - FISICA TECNICA AMBIENTALE
ING-IND/12 - MISURE MECCANICHE E TERMICHE
ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE
ING-IND/15 - DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/16 - TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE
ING-IND/17 - IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI
ING-IND/21 - METALLURGIA
ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
ING-IND/28 - INGEGNERIA E SICUREZZA DEGLI SCAVI
ING-IND/32 - CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI
ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA
ING-IND/34 - BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE
ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE

Parte B

Ambito "Materie di base"

CHIM/07 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE
FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA